

dossier

Ottobre 2019

Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. *a*), della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Atto del Governo n. 119



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 96



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 149

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

Premessa	1
Osservazioni generali comuni a tutto il provvedimento	1
Capo I (Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato).....	2
Articoli 2-7	2
Capo II Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri.....	3
Articoli 8-25	3
Capo III Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza.....	6
Articoli 26-28	6
Capo IV Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.....	7
Articoli 29-35.....	7
Capo V Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia"	8
Articoli 36-40.....	8
Capo VI Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento	11
Articoli 41-43.....	11

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	119	
Titolo breve:	Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"	
Riferimento normativo:	Articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, e articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	In sede consultiva: 5 ^a (Bilancio); 1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa) riunite In sede osservazioni: 6 ^a (Finanze e tesoro) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	Commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e IV(Difesa) V Bilancio Commissione parlamentare per la semplificazione

PREMESSA

Il presente schema di decreto A.G. 119 reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Alla luce dell'ampiezza del testo normativo e della relazione tecnica, si è preferito omettere la descrizione dettagliata delle norme per le quali si rinvia al [dossier del Servizio Studi n. 173](#) e la riproduzione della relazione tecnica, allegata all'atto.

Di seguito verranno analizzate le sole disposizioni o parti della relazione tecnica sulle quali appaiono utili approfondimenti.

OSSERVAZIONI GENERALI COMUNI A TUTTO IL PROVVEDIMENTO

Al riguardo, una prima osservazione concerne i prospetti degli oneri forniti dalla relazione tecnica i quali fanno sempre riferimento al periodo novennale 2020-2028, mentre l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in presenza di norme sul pubblico impiego, prescrive che siano presentate proiezioni almeno decennali.

Per quanto riguarda i parametri retributivi considerati nel computo degli oneri dalla RT nelle retribuzioni unitarie, rilevato che essi sono sommariamente corrispondenti al

costo medio annuo riportato dal Conto Annuale della Ragioneria, non ci sono osservazioni anche se andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli oneri a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle aliquote applicate, come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 della legge di contabilità.

Inoltre, come suggerisce espressamente l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, andrebbero forniti elementi di riscontro in merito alle fonti da cui sono state tratte le stime previsionali, con particolare riferimento ai dati sulle platee.

CAPO I

(MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO)

Articoli 2-7

Alcune tabelle fornite dalla RT presentano platee molto variabili da un anno all'altro. Si tratta in particolare di:

- la tabella 2, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. In particolare, la platea di assistente evidenzia un andamento fortemente decrescente dopo il secondo anno per giungere al termine del novennio ad un contingente pari a circa un decimo di quello iniziale. Andrebbero quindi chiarite le ragioni di tale spopolamento della carriera e se la RT abbia considerato anche i nuovi soggetti che entreranno nel ruolo di assistente capo e che matureranno i sei anni di anzianità nel periodo in esame.
- la tabella 3, concernente l'articolo 3, comma 1, lettera *f*) che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. L'andamento della platea di sovrintendente capo mostrato dalla tabella presenterebbe infatti caratteristiche peculiari visto che risulterebbe popolata sostanzialmente solo per tre anni dal 2023 al 2025, non essendoci unità o quasi nei restanti anni.
- la tabella 4, concernente l'articolo 3, comma 1, lettere *o*) e *p*) che riducono di un anno la permanenza rispettivamente nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo e nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore. In questo caso, la platea di ispettore, oggetto della misura di cui alla lettera *o*), presenta unità nulle o molto esigue fino al 2026 per assumere consistenza solo nel 2027 e 2028. Le platee considerate per gli effetti delle modifiche apportate dalla lettera *p*), tengono conto di un effetto di trascinamento per la promozione alla qualifica di sostituto commissario. Anche in questo caso le platee presentano ampie oscillazioni annuali che meriterebbero una spiegazione, soprattutto nella tabella per le promozioni a sostituto commissario che varia da un massimo 2.747 unità nel 2023 ad un minimo di 34 unità nel 2027.

In ogni caso, la stima degli oneri annuali correlati alla anticipazione nell'accesso ai vari gradi dovrebbe innanzitutto essere accompagnata da elementi certificativi in merito alla congruità delle platee considerate per ciascuna annualità del decennio. In tal senso sembrerebbe perciò necessario un approfondimento in merito alle dinamiche stimate per le platee considerate.

Sull'articolo 3, comma 1, lettera *t*) che prevede la facoltà di attribuire la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, che si trovi nelle condizioni previste per una promozione per merito straordinario, andrebbero chiarite le ragioni dell'assenza di nuovi o maggiori oneri affermata dalla RT.

Sull'aumento della dotazione organica del ruolo agenti e assistenti pari a 1.600 unità recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *v*) n.9), posto che la relazione tecnica si limita ad affermare l'assenza di connessi oneri, andrebbe confermato che ciò sia da attribuire all'assenza di nuovi posti effettivi in quanto varranno le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Analoga conferma andrebbe acquisita sull'articolo 4, comma 1, lettera *q*), laddove incrementa la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e sostituti commissari tecnici che dovrebbero formare il nuovo polo cibernetico.

Anche sulla tabella 8, relativa all'articolo 7, lettera *h*), che determina l'accelerazione di un semestre nell'avanzamento al grado direttivo/dirigenziale successivo per i funzionari di P.S., in merito alle quantificazioni fornite si osserva una notevole variabilità di anno in anno che meriterebbe un supplemento di chiarificazioni. Ad esempio, l'effetto risulta assai limitato per le qualifiche dirigenziali del ruolo tecnico, salvo gli anni 2024 e 2026 in cui si passa dallo zero dell'anno precedente alle 57 e 53 unità.

CAPO II

MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Articoli 8-25

Al riguardo, sulla tabella II.1, relativa all'articolo 18, comma 1, lettera a), concernente la riduzione di un anno del periodo minimo per la progressione dal grado di maresciallo ordinario a quello di maresciallo capo, sembrerebbe necessario un approfondimento in merito alla dinamica stimata nel periodo 2020/2028 per le platee considerate in ragione annua per gli avanzamenti: in particolare si osserva una variabilità molto elevata da un anno all'altro, ad esempio i marescialli ordinari interessati dalla norma passerebbero da 1.171 unità nel 2020 a solo 344 nel 2022. Andrebbe quindi confermato che la singolare dinamica delle unità interessate, sia stata calibrata in considerazione dei tassi di *turn over* e dell'alimentazione attesa del ruolo marescialli prevista nel medesimo periodo.

Considerazioni analoghe valgono per la tabella II.2, relativa all'articolo 20, concernente la riduzione di due anni della permanenza minima del grado di brigadiere capo per l'attribuzione della qualifica speciale, e per la tabella II.3, relativa all'articolo 22, che riduce di due anni la permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, per cui andrebbe fatta luce innanzitutto sui criteri adottati nella definizione delle platee annue previste per il novennio 2020/2028.

Sull'articolo 21, che incrementa la dotazione organica del ruolo degli appuntati e carabinieri, andrebbe confermato che l'effettivo incremento del personale nel relativo ruolo avverrà solo con l'adozione di successivi provvedimenti normativi di assunzione del personale.

Sulla tabella II.4, relativa all'articolo 23 che aumenta di 3.000 unità il ruolo dei sovrintendenti dei carabinieri, con riassorbimento entro il 2030, andrebbe confermata la ripartizione delle promozioni al ruolo dei sovrintendenti tra appuntati scelti e appuntati, analiticamente illustrata nella RT posto che essa non trova riscontro nel testo della norma¹. Poiché da una maggiore quota di promozioni dagli appuntati discenderebbero maggiori oneri in conseguenza del maggior differenziale stipendiale sarebbero opportuni chiarimenti. Andrebbe inoltre assicurato che l'Arma dei carabinieri sia effettivamente in grado di riassorbire le 3.000 unità soprannumerarie già a partire dal 2025 fino al completo riassorbimento dal 2030, posto che gli effetti del riassorbimento sono scontati in riduzione degli oneri complessivi per ciascun anno.

Sull'articolo 24, comma 1, lettera *d*) che determina maggiori oneri previdenziali derivanti modifiche ai limiti di collocamento al congedo per il personale dei ruoli forestali transitato nell'Arma dei Carabinieri, si osserva che andrebbe assicurata la natura prudenziale della percentuale (50%) della propensione all'esercizio del diritto di opzione all'accesso al trattamento pensionistico, come indicata dalla RT.

Si osserva poi che non è risultata possibile una puntuale verifica degli oneri e dei risparmi riportati nella RT per ciascun anno con riferimento alle pensioni e ai TFS, sia degli Ufficiali del ruolo forestale che dei ruoli PROC (periti, revisori, operatori e collaboratori), pur utilizzando la distribuzione degli accessi anticipati e gli importi medi indicati dalla RT². Procedendo analiticamente per ogni anno, voce di spesa e

¹ In particolare, la RT afferma che: per il 2020 ne sono tratti 350 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi; per il 2021 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi; per il 2022 ne sono tratti 450 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi; per il 2023 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi; per il 2024 ne sono tratti 750 dagli appuntati scelti e 50 dai rimanenti gradi.

² Da un lato, va rilevato che i costi connessi ai maggiori oneri pensionistici sembrano sottostimati, giacché la RT sconta gli oneri correlati all'anticipo dei trattamenti pensionistici sulla base del trattamento che spetterebbe a 60 anni di età per tutti i soggetti interessati, mentre in realtà, nei primi 4 anni di applicazione della norma, l'anticipo pensionistico è per molti soggetti inferiore (si tratta dei soggetti con età compresa fra 60 e 64 anni di età), per cui il trattamento (e il conseguente onere per lo Stato) risulterà maggiore di quello medio scontato nella RT. Per i medesimi soggetti, ovviamente, risulteranno inferiori (rispetto a una stima di una pensione corrispondente a quella percepibile a 60 anni di età) anche i successivi risparmi, correlati alla percezione di una pensione che, a regime, risulterà inferiore a quella che avrebbero altrimenti percepito.

I valori indicati per i risparmi, poi, non sembrano ricavabili dai dati relativi alle platee e agli importi unitari. A titolo meramente esemplificativo, per il 2027, in relazione alle pensioni degli ufficiali RFI, la RT stima risparmi per 347.313 euro. In realtà, sulla base delle assunzioni della stessa RT (15 soggetti già pensionati che però percepiscono una pensione inferiore a quella che avrebbero percepito a 65 anni; riduzione della

tipologia di ruolo, si registrano sistematiche differenze rispetto ai valori riportati nella RT, sia per quanto riguarda gli attesi risparmi pensionistici che per i costi e i risparmi connessi ai TFS. Anche se il segno di tali discrasie non è costante (si registrano infatti anche sovrastime di oneri o sottostime di risparmi), l'effetto complessivo del provvedimento, al netto dei rilievi sopra formulati in ordine alla sottostima degli oneri pensionistici per i primi 4 anni e dell'ulteriore correzione (in peius) da apportare ai successivi risparmi, nell'arco dell'intero periodo considerato (2020-2028), dovrebbe risultare maggiormente oneroso, per circa 1,8 milioni di euro, rispetto a quanto stimato dalla RT.

Sulla modifica apportata dall'articolo 25, comma 1, lettera *l)* punto 2), al comma 3 dell'articolo 2252 del D.Lgs. 66/2010, si osserva che essa eleva l'attuale limite annuale del numero delle promozioni da conferire fissato in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri a quozienti di 1/12, 1/30 e 1/7 per gli anni 2020, 2022 e 2023. La norma appare quindi suscettibile di determinare effetti onerosi su cui la RT non si sofferma affermando solamente che si tratta di norma tecnica di raccordo.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera *l)*, punto 3.3) si osserva che il nuovo comma 9-*sexies* deroga, per i soli marescialli capo che raggiungono nel 2020 la permanenza minima di 7 anni, all'articolo 1295 che prevede la promozione al grado di maresciallo maggiore per soltanto un terzo dei marescialli capo al momento della maturazione del periodo di minimo di permanenza mentre i restanti due terzi sono promossi per metà con un anno di ritardo e per l'altra metà con due anni di ritardo. Tale deroga sembra quindi comportare la promozione dell'intero contingente alla maturazione del periodo minimo con evidenti effetti di accelerazione della spesa. A tale proposito, la RT afferma che l'onere è stato quantificato nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*. Tuttavia, la RT relativa a tale ultima disposizione non illustra separatamente gli effetti derivanti dall'eliminazione del limite di un terzo citato. Si può solo notare che il contingente delle promozioni nel 2020 è pari a 854 unità, più alto di quello dei successivi 4 anni, ma più basso di quello degli anni 2025, 2026 e 2027 (Cfr. Tabella II.1). Quindi nonostante l'eliminazione per il solo 2020 del limite citato, il numero di promozioni raggiunge il suo massimo in anni diversi.

L'articolo 25, comma 1, lettera *l)*, punto 3.4) il nuovo comma 9-*septies* riduce, in via transitoria, da 8 a 6 anni la permanenza minima per la promozione al grado di maresciallo maggiore per i marescialli capo con determinate anzianità, riduzione superiore a quella prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *a)* che invece prevede la riduzione a 7 anni. Anche in questo caso, l'onere è ricompreso dalla RT nella tabella relativa all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* ma non è possibile ricostruire separatamente gli effetti della disposizione transitoria in esame. Tra l'altro, essa

pensione pari a circa 5.000 euro annui), i risparmi dovrebbero essere contenuti in circa 75.000 euro (15*5.000).

dovrebbe determinare un maggior numero di promozioni fino al 2024 mentre invece secondo la RT esse raggiungerebbero il picco negli anni 2025, 2026 e 2027.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera *n*), punto 2.1) che introduce il comma *9-bis* all'articolo 2253-*bis* del D.Lgs. 66/2010, mentre la RT afferma che si tratta della riduzione di un anno della permanenza del grado di maresciallo maggiore, in realtà da un raffronto con l'articolo 1293 la riduzione sembrerebbe di tre anni (cinque in luogo di otto). Sarebbe quindi opportuno un chiarimento.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera *n*), punto 2.2) che introduce il comma *9-ter* all'articolo 2253-*bis* del D.Lgs. 66/2010, si rileva che esso deroga espressamente al limite previsto dall'articolo 1295-*bis*, comma 3 per cui il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri. Anche in questo caso la RT ne ricomprende l'effetto nella tabella II.1 allegata all'articolo 18, senza tuttavia fornire separata evidenza degli effetti di questa norma transitoria. Tra l'altro, poiché essa si applica al personale con anzianità fino al 2015 prevedendone la promozione dopo cinque anni, gli effetti si dovrebbero riscontrare nelle promozioni a luogotenente dell'anno 2020 mentre invece gli anni che mostrano un picco di promozioni sono il 2023 e il 2024.

Sull'articolo 25, comma 1, lettera *n*), punto 2.3) che introduce il comma *9-quater* all'articolo 2253-*bis* del D.Lgs. 66/2010, mentre la RT afferma che si tratta della riduzione di un anno della permanenza del grado di maresciallo maggiore, in realtà da un raffronto con l'articolo 1293 la riduzione sembrerebbe di due anni (sei in luogo di otto). Sarebbe quindi opportuno un chiarimento.

Sulle lettere *e*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*), *q*) dell'articolo 25, che prevedono varie accelerazioni temporanee di carriera, la RT afferma che i connessi oneri sono quantificati nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo, tuttavia tali effetti di anticipazione andrebbero meglio precisati in quanto essi non sono separatamente evidenziati per cui gli effetti delle disposizioni transitorie si confondono con quelli delle disposizioni permanenti.

CAPO III

MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Articoli 26-28

Al riguardo, andrebbe fatta luce sui criteri adottati nella definizione delle platee annue previste in relazione alle:

- tabelle 1A e 1B, concernenti l'articolo 26, comma 1, lettera b) che prevede la riduzione di due anni della permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale. La platea considerata presenta marcata variabilità di anno in anno tra il massimo del 2020 con 1229 unità al minimo del 2027 con 20 unità;

- tabelle 2A e 2B, concernenti l'articolo 26, comma 1, lettera g) che prevede la riduzione di due anni della permanenza nel grado di brigadiere capo ai fini dell'attribuzione della qualifica speciale, in cui si passa da un massimo di promozioni nel 2020 pari a 367 unità ad un minimo nel 2025 pari a 2 unità;
- tabelle da 3A a 10, concernenti l'articolo 26, comma 2, che sostituisce le tabelle A, D/2 e G allegate al D.Lgs. 199/1995 determinando riduzioni di permanenza in vari gradi ai fini della promozione ai gradi superiori o del conseguimento della qualifica speciale. In particolare, sarebbero utili elementi di chiarificazione circa la congruità della platea considerata (17.122 unità) per l'intero decennio, per cui andrebbe confermato che la relativa dinamica annuale sia stata correttamente calibrata in considerazione dei previsti tassi di *turn over* e della prevista alimentazione del ruolo marescialli della Guardia di finanza programmate per gli anni 2020/2028;
- tabella 11, relativa all'articolo 27, comma 1, lettera u) che prevede un semestre di anticipazione per le promozioni annuali. Per i profili di quantificazione si osserva che in questo caso, contrariamente a quanto avviene nelle altre previsioni del presente schema, la platea interessata ha una misura fissa di 20 unità senza alcuna variazione da un anno all'altro. Sembra quindi necessario fornire elementi ulteriori di riscontro in merito al numero degli avanzamenti previsti a scelta per gli Ufficiali della Guardia di finanza.

Sulla tabella 12, relativa all'articolo 27, commi 2 e 3 che sostituiscono le tabelle 1 e 4 allegate al D.Lgs. 69/2001, concernenti il ruolo normale e il ruolo tecnico degli Ufficiali, andrebbe confermato che la rappresentazione degli oneri annui aggiuntivi, così come indicati dalla RT, risulti conforme ai criteri di periodicità dell'avanzamento previsto per i posti in organico aggiuntivi nei gradi dirigenziali, previsti sia nel ruolo normale che in quello tecnico-logistico e amministrativo.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENTENZIARIA

Articoli 29–35

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi certificativi in merito alla congruità delle platee considerate per ciascuna annualità, fornendosi elementi di riscontro in merito alle fonti da cui siano state tratte tali stime, come suggerisce espressamente l'articolo 17, comma 3, terzo periodo della legge di contabilità, relativamente a:

- la tabella n.1, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera b) che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di assistente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore. Anche in questo caso si evidenzia una grande variabilità con platee annue che oscillano tra un minimo di 234 unità ad un massimo di 1.756;

- la tabella n. 2, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera d) che riduce di due anni la permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di coordinatore, con variazioni annue da 1 unità nel 2020 a 1.176 nel 2027;
- la tabella n. 3, relativa all'articolo 30, comma 1, lettera l) che riduce di un anno la permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione a ispettore superiore e risulta avere effetti sostanziali solo negli anni 2022 e 2027 essendo nulle o quasi le platee nei restanti anni.

In tutti i casi andrebbe confermato che la dinamica delle platee annuali abbia preso in considerazione i tassi di *turn over* per l'accesso al ruolo nel medesimo periodo e la prevista alimentazione del ruolo.

Sulla tabella n. 4, relativa all'articolo 33, comma 1, lettera p) che sostituisce la tabella D allegata al D.Lgs. 146/2000 recante le dotazioni organiche della carriera dei funzionari, si osserva che mentre la norma e la RT fanno riferimento all'aumento di 51 posti di primo dirigente (da 96 a 147), la tabella mostra un aumento invece di 52 unità, calcolando quindi gli oneri per 1 unità aggiuntiva. Inoltre, la RT non quantifica i risparmi derivanti dalla riduzione di 65 posti da commissario coordinatore (precedentemente denominato Intendente). In proposito, va evidenziato che la formale compensazione mediante la riduzione di n. 65 posti in organico di commissario coordinatore, potrebbe operarsi solo nella misura in cui la stessa corrisponda a posizioni che risultino ad oggi effettivamente occupate in organico, per cui andrebbe confermato che per tale ragione i risparmi non sono stati quantificati.

Sugli articoli 34 e 35, che prevedono varie accelerazioni temporanee di carriera, la RT afferma che i connessi oneri sono quantificati nell'ambito delle riduzioni di permanenza previste per lo specifico ruolo di cui alle tabelle precedenti, tuttavia tali effetti di anticipazione andrebbero meglio precisati in quanto essi non sono separatamente evidenziati per cui gli effetti delle disposizioni relative ai ruoli tecnici e speciali si confondono con quelli delle disposizioni relative ai ruoli generali.

CAPO V

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95, RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA"

Articoli 36–40

Sull'articolo 36, comma 1, lettera b) che inserendo le lettere *a-bis*), *a-ter*), *a-quater*) dopo la lettera a) del comma 1, dell'articolo 2 del D.Lgs. 95/2017, determina un aumento transitorio nel ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, si segnala innanzitutto che la nuova lettera *a-ter*) prevede il completo riassorbimento entro il 2026 delle posizioni sovranumerarie ma poi nell'elencare le modalità di assorbimento graduale di anno in anno non indica esplicitamente il loro azzeramento nel 2026. D'altra parte, invece la tabella V.1 della RT prevede l'ulteriore riduzione di

750 posizioni nel 2026. Poi, sul decorso degli effetti dell'intervento, da un lato c'è da osservare che si dispone l'aumento della dotazione di sovrintendenti al 31 dicembre 2019 di 1.500 unità, d'altro la copertura di questi nuovi posti avverrà al 70 per cento con selezione e al 30 per cento con concorso per cui sarebbero da chiarire i tempi di espletamento delle procedure selettive. Il chiarimento si rende necessario in virtù delle tabelle esposte in RT che presuppongono un aumento solo dal 2020, considerato però nella sua interezza, quindi presupponendo l'immissione in ruolo al 1° gennaio. Inoltre, non appare di immediata lettura il meccanismo attraverso cui avverrà il riassorbimento: la Tabella della RT fa riferimento a "cessazioni" dal ruolo di assistenti capo coordinatori, però secondo la norma in esame il riassorbimento dovrebbe consistere in riduzioni di posti disponibili per le promozioni, quindi in maggiori permanenze nel ruolo di assistenti capo coordinatori.

Sulla tabella V.2 relativa all'articolo 36, comma 1, lettere *e)* e *f)*, che anticipano lo svolgimento di tre concorsi per vice ispettori, andrebbero certificate le platee dei posti interessati dalla misura, con distinto riferimento all'ambito della quota dei posti riservata nelle procedure concorsuali per l'utilizzo dei posti residui per il ruolo Ispettori, agli Assistenti capi separatamente da quella destinata all'avanzamento degli appartenenti al ruolo Sovrintendente.

Sulla tabella V.3, relativa alla lettera *ff)* del comma 1 dell'articolo 36, posto che la norma oggetto di modifica fa riferimento ad un unico contingente di 80 persone che dovevano essere assunte con concorso da bandire entro il 30 dicembre 2017, sarebbero innanzitutto necessarie informazioni di dettaglio sulla data di immissione in ruolo di tali persone al fine di determinare di conseguenza quando conseguiranno i quattro anni di effettivo servizio ora previsti dalla norma in esame in luogo dei sei anni previsti dalla norma vigente. La tabella fornita dalla RT al proposito sembra considerare i soggetti in questione come immessi in ruolo dal 1° settembre 2018, circostanza di cui si chiede conferma. Inoltre, si rileva una lieve sottostima dell'onere complessivo sulla base del differenziale tra le due qualifiche. In particolare, l'onere per ogni anno di anticipo dovrebbe essere pari a 67.422,4 (842,78*80) anziché 62.236 euro indicati in tabella.

Sul comma 2 dell'articolo 36 che prevede l'accesso alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, con un'anticipazione di 6 mesi nella promozione per determinati soggetti, mentre la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, si evidenzia che la determinazione di inquadramenti in posizioni "soprannumerarie" rispetto agli organici di diritto, prefigura di per sé il sostenimento di nuovi e maggiori oneri rispetto a quanto da ritenersi già scontato dai saldi tendenziali a legislazione vigente.

Sull'articolo 36, comma 1, lettere *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *gg)*, *hh)*, *ii)*, *ll)*, *mm)*, *nn)*, *oo)* e sul comma 2, del medesimo articolo nella parte in cui aggiunge un comma 1-*quater* all'articolo 2 del D.Lgs. 95/2017, posto che tali disposizioni prevedono varie accelerazioni nelle carriere previste nella fase transitoria, la RT ne fa rientrare gli effetti nel computo degli oneri già evidenziati alle tabelle precedenti senza però fornire

separata evidenza degli effetti delle disposizioni transitorie che così si confondono con quelli delle disposizioni permanenti.

Sull'articolo 38, comma 1, lettera *aa*), che aggiunge il comma 56-*bis* all'art. 38 del D.Lgs. 95/2017, si rileva che la norma nel facultizzare una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione tra quelle annualmente previste come affermato dalla RT. Andrebbe quindi esplicitato meglio nel dispositivo della norma che la facoltà attribuita al Comandante generale avviene nei limiti delle promozioni previste per il periodo.

Sull'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di Finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale sarebbe da valutare se esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero. Si rileva che la RT illustra le riduzioni in compensazione solo fino al 2028 e quindi non dimostra completamente la possibilità di coprire le unità soprannumerarie attraverso riduzioni di nuove assunzioni e cessazioni. Inoltre, mentre la norma fa riferimento ad una ripartizione delle promozioni tra appuntati scelti e appuntati e finanziari sono poi illustrate dalla RT solo le differenze stipendiali con il ruolo di appuntato scelto per cui non è possibile verificare l'esattezza dei calcoli.

Sull'articolo 39, comma 1, lettera *a*), recante una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, si osserva che la norma da un lato prescrive il completo riassorbimento entro il 2028 ma poi ne dettaglia lo scaglionamento temporale in misura incompatibile tanto che alla fine del 2028 rimarrebbero ancora 160 posizioni soprannumerarie. La RT è coerente con tale ultima statuizione e infatti dalle tabelle risultano ancora 160 posizioni soprannumerarie al 2028 e connessi oneri per 209 mila euro. Si rileva poi che cruciale ai fini della parziale copertura degli oneri appaiono i dati sui pensionamenti attesi che però non sono riportati nel dettaglio. La tabella V.9 fornita dalla RT infatti indica soltanto come si vanno a ridurre per ogni anno i vari contingenti di posizioni soprannumerarie. Sembrerebbe quindi necessario un supplemento di informazioni sulle previsioni di pensionamento con indicazione del numero atteso per ogni anno e del connesso valore finanziario, considerato tra l'altro che i pensionamenti si riferiscono ad assistenti capo coordinatore mentre le posizioni soprannumerarie sono nel grado più alto di vicesovrintendente.

Sulle tabelle V.10 e V.11, relative alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 40, per i profili di quantificazione, richiamando il disposto dell'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, in merito all'esigenza di fornire le fonti dei dati considerati nella quantificazione degli oneri, andrebbero richiesti elementi documentativi idonei a confermare la prudenzialità delle platee considerate, nonché riguardo al riparto con notturni e festivi delle ore di straordinario per il profilo professionale interessato.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO

Articoli 41–43

La RT illustra alcuni **oneri previdenziali derivanti dal complesso delle disposizioni** a causa della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi che determina, in alcuni casi, che il personale verrà collocato in quiescenza con una qualifica o un grado superiore a quello che avrebbe raggiunto senza le riduzioni in parola (cfr. pagina 146).

Al riguardo, si osserva che non vengono esplicitati i criteri che consentono di inferire l'incremento pensionistico e di TFS rispetto alla differenza stipendiale che scaturisce dalla riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi a fine carriera, anche se si ritengono ragionevoli gli importi unitari indicati.

In merito all'invarianza negli anni della numerosità dei soggetti che accedono al trattamento pensionistico incrementato per effetto della riduzione delle permanenze nelle qualifiche e nei gradi, andrebbe chiarito se essa sia frutto di un'ipotesi formulata a fini di semplificazione, peraltro accettabile, ovvero corrisponda all'effettivo profilo degli organici delle carriere interessate.

Si osserva, poi, che la RT ha calcolato gli oneri tenendo conto della quota retributiva dei trattamenti pensionistici. Considerando che tale quota tenderà naturalmente a diminuire con il decorso degli anni, si può ritenere prudentiale il mantenimento del medesimo onere unitario per tutto il periodo di valutazione.

Infine, rilevato che le quantificazioni riportate dalla RT sono corrette rispetto alle ipotesi e ai parametri assunti, si sottolinea che gli oneri presenteranno un profilo ulteriormente crescente dopo il periodo preso a riferimento dalla RT, perlomeno fino a quando a nuove classi di pensionati corrisponderà l'estinzione per motivi naturali dei trattamenti pensionistici erogati nei primi anni di applicazione del presente intervento.

La RT nella tabella VI.5 illustra **gli oneri per spese di funzionamento connessi alle previsioni transitorie in materia di promozioni sovranumerarie** (pagina 147).

Al riguardo, si rileva che la prospettazione di sintesi di un costo unitario omnicomprendivo, andrebbe integrata con la dettagliata esposizione dei fattori d'oneri considerati per l'adeguamento delle dotazioni di funzionamento relativamente alle risorse strumentali che si rendono necessarie ad assicurare la loro formazione e l'aggiornamento professionale, con l'esplicita indicazione dei parametri assunti nella loro determinazione quantitativa in ragione unitaria.

Sull'articolo 43 che reca la copertura complessiva del provvedimento, relativamente all'onere previsto per il 2019 (44,9 milioni di euro), posto che la norma provvede all'utilizzo delle risorse appositamente stanziato nel capitolo n. 3029 dello stato di

previsione del ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione è stata ad hoc rimodulata di recente decreto-legge n. 104/2019, la cui componente di stanziamento prevista in conto residui viene versata in conto entrata del bilancio, nulla da osservare. Parimenti, anche con riguardo alla componente degli oneri complessivamente previsti invece per le annualità 2020-2028 e a decorrere, per le quali si prevede l'utilizzo a copertura delle risorse previste, per le medesime annualità, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35 del decreto-legge 113/2018, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si segnala che sebbene sia allegato alla RT il prospetto riepilogativo degli oneri attesi per ciascuna disposizione nelle annualità con orizzonte decennale 2019/2028, alla medesima non è tuttavia allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziaria associati a ciascuna norma sui saldi di finanza pubblica del triennio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità.

In aggiunta, un chiarimento andrebbe richiesto anche con riferimento alla copertura degli oneri indiretti predisposta dall'articolo 43, comma 2. A tale proposito, **la RT** in un passaggio introduttivo (pag. 3), evidenzia che gli effetti indotti sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente provvedimento correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e armate, sono complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui, lordo amministrazione, a decorrere dall'anno 2020 (di cui 1,20 milioni relativi alle Forze di polizia e 0,64 alle Forze Armate). La predetta somma è stata quantificata assumendo una percentuale di riferimento per i miglioramenti economici, da riconoscere, ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, pari ad appena lo 0,022%, rapportati ai circa 8,2 miliardi di trattamento economico, al lordo degli oneri riflessi, rappresentativo della "massa salariale" dei comparti interessati dal riordino in esame così come tratta dai dati del Conto annuale 2017, nell'ambito degli oneri indotti sono stati conteggiati quelli derivanti dall'applicazione degli effetti del presente correttivo al personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Al riguardo si osserva che la RT annessa allo schema A.G. 395 della XVI legislatura, da cui è scaturita l'approvazione del decreto legislativo 95/2017 su cui interviene lo schema di decreto correttivo in esame, ipotizzava, però, incrementi economici medi assai più consistenti (0,54%) relativamente al triennio 2016/2018 di quelli previsti dalla RT in esame per il triennio 2019/2021 (appena lo 0,022%). Pertanto, andrebbero richieste rassicurazioni circa l'adeguatezza degli incrementi ora ipotizzati sulla base della normativa vigente³, nonché indicazioni più specifiche circa i parametri e dati impiegati per la stima della relativa percentuale⁴.

³ La stima degli incrementi retributivi previsti per il personale in regime di diritto pubblico è tuttora disciplinata dall'articolo 24 della legge n. 448/1998.

⁴ Per il personale delle FFPP il triennio 2016/2018 ha registrato un incremento del 3,48%, al netto degli incrementi di cui al D.P.C.M. 21 marzo 2018, come integrati dall'art. 1, comma 442 della legge di bilancio 145/2018. In proposito, per il triennio 2019/2021, va precisato gli stanziamenti a legislazione vigente non considerano ancora le risorse già stanziare, da riconoscersi per gli aggiornamenti contrattuali del P.I., per il

La RT, in aggiunta agli interventi normativi sopra illustrati riporta poi (pagg. 128-129) la quantificazione dell'onere connesso all'aggiornamento del numero di unità destinatarie delle previsioni contenute nel comma 60-ter dell'articolo 36 del D.Lgs. 95/2017, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95/2017.

Il citato comma 60-ter prevede la possibilità di bandire un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo, volto a "stabilizzare" il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fini, svolge già da anni le funzioni di "esecutore" nell'ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di "aggregato". Tale personale, in sede di relazione tecnica è stato a suo tempo individuato in undici unità mentre invece vi sarebbe un'ulteriore unità che ha maturato i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso in parola, ancora da bandire.

I maggiori oneri sono pari a 4.626 euro l'anno dal 2020 al 2025 e a 5.744 euro dal 2028.

Al riguardo, posto che la RT predispone l'aggiornamento della quantificazione di una norma già vigente, senza perciò che ad essa risulti formalmente associata alcuna nuova norma contenuta nell'articolo in esame, evidenziandone, per l'appunto, la revisione della stima dell'onere calcola a suo tempo in connessione al provvedimento (articolo 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 126/2018, correttivo del decreto legislativo n. 95/2017), si evidenzia la singolarità di tale procedura. Ciò, in particolare, tenuto conto che il prospetto riepilogativo degli oneri del provvedimento in esame include nel computo della spesa complessiva anche tale revisione per il novennio 2020-2028, sebbene non connessa ad una nuova norma. La circostanza sembrerebbe infatti definire una procedura differente rispetto a quella indicata dall'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità, in relazione al monitoraggio periodico degli andamenti delle leggi di spesa e dei correttivi da apportare che dovrebbero essere accompagnati anche da una modificazione alla norma già vigente. Ai sensi delle norme della legge di contabilità si dovrebbe dunque per l'esercizio in corso compensare i maggiori oneri attraverso la riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili, e poi procedere con la legge di bilancio adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

Peraltro, dalla lettura del testo formale della norma non sembra doversi imporre il sostenimento del maggiore onere. Infatti la norma non prevede concorso per un

triennio 2019/2021, e quelle specificamente volte al miglioramento delle retribuzioni del comparto Sicurezza dalla legge n. 145/2018 (articolo 1, rispettivamente commi 436-441 e 442 della legge di bilancio 2019) atteso che la tornata contrattuale 2019/2021 non è ancora iniziata. Cfr. MEF, R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2017, file "*Il Costo del Lavoro pubblico*", pagina 12, file sul sito *Internet* del Dipartimento.

numero di posti esattamente pari ai soggetti aventi i requisiti per potervi partecipare, ma solamente un concorso riservato, per cui la circostanza esposta dalla RT che vi sarebbe un'ulteriore unità in grado di concorrere rispetto a quanto precedentemente previsto, potrebbe risolversi anche semplicemente nella necessità di effettuare una selezione senza che sia necessario procedere alla promozione per tutti i soggetti, proprio alla luce della copertura finanziaria della norma che era stata calibrata per undici unità e non dodici⁵.

⁵ Cfr. articolo 36, comma 60-ter, D.Lgs. 95/2017: "Entro il 31 dicembre 2019 è bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. (...)"

Tabella riepilogativa quantificazioni oneri

Ruolo ASSISTENTI/AGENTI ed equiparati

	Articolo, comma, lettera		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Riduzione permanenza 2 anni assistente capo	art. 3, c. 1, lett. a) art.4, c. 1, lett. b) art. 36, c. 1, lett. p) e ll)	1_PS		6.258.785,860	10.598.475,540	7.004.825,190	5.346.408,310	5.849.146,960	4.034.322,500	2.835.197,720	1.317.051,130	850.311,050
	art. 22, c. 1, lett. b) art. 25, c. 1, lett. e), n. 4.1) art. 25, c. 1, lett. q), nn. 1) e 2)	2_CC		4.594.014,290	4.762.829,730	3.200.045,620	4.949.023,230	8.639.378,400	5.805.513,330	5.022.259,340	3.414.788,790	1.653.398,280
	art. 26, c. 1, lett. b) art. 38, c. 1, lett. d) ed e)	3_GDF		2.763.405,420	799.416,520	1.205.023,400	1.171.194,630	755.969,970	964.513,410	505.221,310	209.784,770	300.401,860
	art. 30, c. 1, lett. b) art. 35, c. 1, lett. b) art. 39, c. 1, lett. b)	4_PP		1.016.649,270	290.471,220	1.585.178,410	1.664.623,530	2.179.775,480	2.034.539,870	913.618,880	1.459.804,080	979.409,370
<i>Una tantum</i> assistenti capo coordinatori al 31 dicembre 2019	art. 41, c. 1	1_PS	5.997.708,250									
	art. 41, c. 1	2_CC	7.638.543,750									
	art. 41, c. 1	3_GDF	3.690.387,000									
	art. 41, c. 1	4_PP	5.597.286,000									
Integrazione <i>una tantum</i> apicali periodo 2.1.2017 – 30.09.2017 assistente capo + 8 / + 12	art. 40, c. 1, lett. c)	1_PS	2.960.271,600									
	art. 40, c. 1, lett. c)	2_CC	1.351.416,800									
	art. 40, c. 1, lett. c)	3_GDF	1.353.274,600									
	art. 40, c. 1, lett. c)	4_PP	1.152.897,600									
Incremento assegno funzionale ruolo assistenti agenti +17 aa serv.	art. 40, c. 1, lett. n)	1_PS		11.379.827,400	10.638.307,080	9.698.454,360	9.048.409,800	8.656.197,360	9.355.941,220	7.548.436,160	6.468.160,680	6.529.775,060
	art. 40, c. 1, lett. n)	2_CC		7.707.844,680	7.828.463,160	7.937.343,600	8.034.486,000	8.209.747,080	9.306.469,820	9.481.868,420	9.745.416,060	9.999.968,900
	art. 40, c. 1, lett. n)	3_GDF		3.694.649,280	3.461.912,280	3.160.770,840	2.680.725,480	2.204.727,720	2.086.343,860	1.951.421,860	2.065.206,080	2.085.894,120
	art. 40, c. 1, lett. n)	4_PP		9.203.028,120	3.213.389,640	2.546.749,920	2.318.870,040	2.094.633,000	2.144.360,320	2.582.407,080	3.088.364,580	2.818.520,580

Ruolo SOVRINTENDENTI ed equiparati

	Articolo, comma, lettera		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Integrazione <i>una tantum</i> apicali periodo 2.1.2017 – 30.09.2017 sovrintendente capo + 8	art. 40, c. 1, lett. c)	1_PS	573.264,000									
	art. 40, c. 1, lett. c)	2_CC	1.592,400									
	art. 40, c. 1, lett. c)	3_GDF	23.886,000									
	art. 40, c. 1, lett. c)	4_PP	12.739,200									
Riduzione permanenza 2 anni sovrintendente capo	art. 3, c. 1, lett. f), n. 2) art. 4, c. 1, lett. e), n. 2) art. 36, c. 1, lett. q) e mm)	1_PS		-	1.448,220	2.896,440	437.362,440	996.375,360	544.530,720	2.896,440	1.448,220	-
	art. 20, c. 1, lett. a) art. 25, c. 1, lett. e), n. 3.1) art. 25, c. 1, lett. p)	2_CC		2.768.824,560	2.238.808,980	863.085,480	902.184,990	864.533,610	981.832,140	1.078.856,850	1.096.234,410	1.139.678,310
	art. 26, c. 1, lett. g), n. 2) art. 38, c. 1, lett. f)	3_GDF		782.038,800	379.433,640	291.092,220	419.983,800	388.122,960	133.236,240	134.684,460	272.265,360	493.843,020
	art. 30, c. 1, lett. d), n. 2) art. 35, c. 1, lett. c), n. 2) art. 39, c. 1, lett. b)	4_PP		1.448,220	424.328,460	427.224,900	267.920,700	534.393,180	761.763,720	1.065.889,920	1.703.106,720	1.142.645,580
<i>Una tantum</i> sovrintendente capo coordinatore al 31 dicembre 2019	art. 41, c. 1	1_PS	416.611,650									
	art. 41, c. 1	2_CC	1.182.954,150									
	art. 41, c. 1	3_GDF	1.296.279,950									
	art. 41, c. 1	4_PP	5.573,400									
Rideterminazione assegno <i>ad personam</i> promossi ruolo superiore dal 2 gennaio -30 settembre 2017	art. 40, c. 1, lett. e)	1_PS										
	art. 40, c. 1, lett. e)	2_CC	1.376.947,280	618.387,240	618.387,240	332.977,740						
	art. 40, c. 1, lett. e)	3_GDF	845.639,870	376.578,320	376.578,320	143.750,410						
	art. 40, c. 1, lett. e)	4_PP										
<i>Una tantum</i> compensativa perbrigadieri promossi "per terzi"	art. 40, c. 1, lett. d), secondo periodo	2_CC	708.817,050									
	art. 40, c. 1, lett. d), secondo periodo	3_GDF	443.682,450									
Scrutinio straordinari per vice sovrintendenti (4.000 unità)	art. 36, c. 1, lett. b)	1_PS		1.870.815,000	3.118.025,000	4.053.432,500	3.816.462,600	2.247.472,420	935.407,500	-	-	-
Scrutinio straordinari per vice brigadieri (3.000 unità)	art. 23, c. 1	2_CC		612.192,000	1.349.105,000	2.086.018,000	3.197.094,000	4.308.170,000	3.661.206,660	3.020.159,510	2.379.112,360	1.755.813,780
Scrutinio straordinari per vice brigadieri (1.500 unità)	art. 38, c. 1, lett. bb)	3_GDF		-	-	314.477,220	741.203,330	1.234.031,580	1.847.839,190	1.810.422,890	1.613.370,060	623.478,140
Scrutinio straordinari per vice sovrintendenti (1.300 unità)	art. 39, c. 1, lett. a), n. 1)	4_PP		623.605,000	997.768,000	1.309.570,500	1.621.373,000	1.247.210,000	1.134.303,000	875.342,400	615.791,100	209.004,800
<i>Una tantum</i> per il sovrintendenti capo + 4 anni alla data del 30 settembre 2017	art. 40, c. 1), lett. d)	1_PS	513.549,000									
	art. 40, c. 1), lett. d)	2_CC	345.020,000									
	art. 40, c. 1), lett. d)	3_GDF	185.249,200									
	art. 40, c. 1), lett. d)	4_PP	-									
<i>Una tantum</i> per il sovrintendenti capo + 10 anni alla data del 30 settembre 2017	art. 40, c. 1, lett. p)	1_PS	22.426,300									
	art. 40, c. 1, lett. p)	2_CC	8.758,200									
	art. 40, c. 1, lett. p)	3_GDF	9.023,600									
	art. 40, c. 1, lett. p)	4_PP	1.460,000									

Ruolo ISPETTORI ed equiparati

	Articolo, comma, lettera		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Integrazione <i>una tantum</i> apicali periodo 2.1.2017 – 30.09.2017 sostituto commissario + 4 / + 8	art. 40, c. 1, lett. c)	1_PS	98.065,300									
	art. 40, c. 1, lett. c)	2_CC	-									
	art. 40, c. 1, lett. c)	3_GDF	6.767,700									
	art. 40, c. 1, lett. c)	4_PP	232.225,000									
Riduzione tempi permanenza 1 anno ispettore 1 anno ispettore capo 1 anno ispettore superiore ante riordino (con riflessi)	art. 3, c. 1, lett. o), e p) art. 4, c. 1, lett. o) e p) art. 6, c. 1, lett. f) art. 36, c. 1, lett. m), n), o), r), gg), hh), ii), nn), oo), e c. 2	1_PS		1.271.120,630	1.543.470,540	1.487.968,610	5.722.161,260	4.920.189,540	1.195.653,930	227.003,710	2.808.032,360	4.692.241,060
	art. 18, c. 1, lett. a), c) e d) art. 25, c. 1, lett. l), m), n), o)	2_CC		6.201.818,130	4.893.063,310	5.701.386,780	10.209.896,740	10.144.740,460	5.140.461,270	5.637.617,900	8.336.701,410	6.942.559,000
	art. 26, c. 2 (sostituzione tab. D/2) art. 38, c. 1, lett. a), c) e g)	3_GDF		4.284.643,790	4.037.423,550	4.455.344,180	7.663.893,140	7.361.487,100	3.146.053,010	2.802.298,100	7.940.575,270	9.371.628,130
	art. 30, c. 1, lett. i) e l) art. 34, c. 1 art. 35, lett. d) ed e) art. 39, c. 1, lett. b)	4_PP		558.067,810	159.114,180	1.205.467,370	1.386.719,210	665.884,280	103.204,400	49.983,620	1.152.209,660	291.228,080
Stabilizzazione di nr. 1 unità nel ruolo esecutori della banda	Cfr relazione tecnica, commento all'art. 38 punto (23)	3_GDF		4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	4.624,030	5.744,220	5.744,220
<i>Una tantum</i> sostituto commissario coordinatore al 31 dicembre 2019	art. 41, c. 1	1_PS	646.713,450									
	art. 41, c. 1	2_CC	3.554.236,800									
	art. 41, c. 1	3_GDF	4.042.705,500									
	art. 41, c. 1	4_PP	210.793,950									
Anticipazione decorrenze concorsi vice ispettori connesse alle vacanze org. al 31.12.2016	art. 36, c. 1, lett. e) ed f)	1_PS	644.229,220	644.229,220	3.020.231,550	2.376.002,330	3.783.925,090	2.175.087,780	1.087.543,890	-	623.956,970	1.247.913,940
Ruolo d'onore	art. 25, c. 1, lett. n), n. 3)	2_CC		7.303,230	1.825,810	1.825,810	1.825,810	1.136,210	1.136,210	1.136,210	1.136,210	1.136,210

Ruolo DIRETTIVI/FUNZIONARI DIRIGENTI ed equiparati

	Articolo, comma, lettera		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Estensione contratto ai dirigenti	art. 40, c. 1, lett. m)	3_GDF		7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020	7.954,020
Riduzione permanenza 2 anni commissari tecnici r.e.	art. 36, c. 1, lett. ff), n. 3)	1_PS	-	-	-	20.745,600	62.236,000	41.490,400	-	-	-	-
Doppio scrutinio qualifiche dirigenziali	art. 7, c. 1, lett. h) nn. 1), 2) e 3), i), l) nn. 2) e 3), q), r) s), aa), bb), cc)	1_PS		417.473,300	546.036,910	509.614,490	607.903,010	611.637,030	461.511,160	540.320,810	285.610,160	334.754,420
Recupero nr. 30 primi dirigenti dalla riduzione di organico prevista del D.Lgs. 95/2017 con contestuale riduzione organico dei commissari	art. 3, c. 1, lett. v), nn. 1) e 4)	1_PS									1.240.283,400	1.240.283,400
Misura <i>una tantum</i> a rettifica disciplina transitoria 13° corso medici	art.36, c. 1, lett. tt)	1_PS	-	-	-	-	39.333,600	-	-	10.877,490	-	191.651,400
Incremento organico 1 dirigente generale tecnico con contestuale riduzione 1 comm. tec.	art. 4, c. 1, lett. q)	1_PS		114.489,370	114.489,370	114.489,370	114.489,370	114.489,370	114.489,370	114.489,370	114.489,370	114.489,370
Onere per rendere permanente organico dirigente superiore tecnico con contestuale riduzione 1 comm. tec.	art. 4, c. 1, lett. q) art. 7, c. 1, lett. t)	1_PS		84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440	84.714,440
1 rn ten.col. a gen.c.a.	art. 14, c. 1 art. 24, c. 1, lett. a)	2_CC			92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340	92.395,340
5 rn ten.col. a gen.b	art. 14, c. 1 art. 24, c. 1, lett. a)	2_CC			180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120	180.146,120
1 rf da ten.col. a gen.d.	art. 24, c. 1, lett. b)	2_CC				67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150	67.915,150
2 rn da ten.col. a gen.d.	art. 14, c. 1 art. 24, c. 1, lett. a)	2_CC			135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300	135.830,300
20 rn da ten. col. a col.	art. 14, c. 1 art. 24, c. 1, lett. a)	2_CC			417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470	417.344,470
Misura di salvaguardia straordinario "cap +13"	art. 40, c. 1, lett. a)	2_CC	807.236,450	197.187,530	104.755,870							
Misura di salvaguardia straordinario "cap +13"	art. 40, c. 1, lett. a)	3_GDF			18.486,330	18.486,330	20.026,860	13.864,750				
Fissazione delle promozioni tabellari a scelta alla data del 1° gennaio dell'anno	art. 27, c. 1, lett. u)	3_GDF		135.116,860	135.116,860	135.116,860	135.116,860	135.116,860	135.116,860	135.116,860	135.116,860	135.116,860
Conferimento 2 promozioni ulteriori a quelle oggi previste al grado di gen.b. del comparto aeronavale (1 nel 2020 e 1 nel 2022).	art. 38, c. 1, lett. aa)	3_GDF		11.963,600	11.963,600	23.927,200	23.927,200	23.927,200	23.927,200	23.927,200	23.927,200	23.927,200
Aumento organico tab 1 e 4 D.Lgs. 69/2001	art. 27, commi 2 e 3	3_GDF		551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510	551.193,510
Anticipo promozione generale di divisione aeronavale dal 2025 al 2024	art. 38, c. 1, lett. q)	3_GDF						47.533,410				
Aumento organico 2 dg, 12 ds, 52 pd con riduzione di 66 commissari coordinatori	art. 33, c. 1, lett. q) [erroneamente riportata ora nell'articolato come lett. p)] art. 35, c. 1, lett. p)	4_PP				1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	1.762.788,200	2.725.485,010	2.725.485,010

Altri ruoli

	Articolo, comma, lettera		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Modifica ai limiti ordinamentali del ruolo forestale arma dei carabinieri	art. 24, c. 1, lett. d)	2_CC			3.483.987,000	1.913.324,000	1.011.453,000	479.042,000	1.472.173,000	3.213.677,000	3.447.055,000	3.428.367,000

Totali

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Oneri di funzionamento personale sovrintendente in soprannumero	1_PS	-	712.500,000	475.000,000	356.250,000	356.250,000	-	-	-	-	-
	2_CC	-	190.000,000	237.500,000	237.500,000	380.000,000	380.000,000	-	-	-	-
	3_GDF	-	-	-	118.750,000	166.250,000	190.000,000	237.500,000	-	-	-
	4_PP	-	237.500,000	142.500,000	118.750,000	118.750,000	-	-	-	-	-
Oneri previdenziali assegno funzionale	1_PS		7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
	2_CC		7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	7.524,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000	8.360,000
	3_GDF		2.376,000	2.376,000	2.376,000	2.376,000	2.376,000	2.640,000	2.640,000	2.640,000	2.640,000
	4_PP		2.772,000	2.772,000	2.772,000	2.772,000	2.772,000	3.080,000	3.080,000	3.080,000	3.080,000
Altri oneri previdenziali	1_PS		76.346,240	83.841,280	91.336,320	98.831,360	106.326,400	113.821,440	121.316,480	128.811,520	136.306,560
	2_CC		167.007,400	183.402,800	199.798,200	216.193,600	232.589,000	248.984,400	265.379,800	281.775,200	298.170,600
	3_GDF		131.220,100	144.102,200	156.984,300	169.866,400	182.748,500	195.630,600	208.512,700	221.394,800	234.276,900
	4_PP		33.401,480	36.680,560	39.959,640	43.238,720	46.517,800	49.796,880	53.075,960	56.355,040	59.634,120
Oneri indotti (0,022 %)	1_PS		451.404,370	451.404,370	451.404,370	451.404,370	451.404,370	451.404,370	451.404,370	451.404,370	451.404,370
	2_CC		445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540	445.304,540
	3_GDF		133.114,290	133.114,290	133.114,290	133.114,290	133.114,290	133.114,290	133.114,290	133.114,290	133.114,290
	4_PP		170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010	170.779,010

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale azioni ammesse	Polizia di Stato	11.872.838,770	23.289.229,830	30.682.968,300	26.259.658,020	29.977.415,650	26.262.055,430	18.387.700,540	11.945.016,990	13.532.322,620	15.882.205,070
	Arma dei Carabinieri	16.975.522,880	23.517.407,600	26.980.673,670	23.819.765,150	30.248.617,290	34.605.796,680	27.965.072,750	29.068.250,950	30.049.515,360	26.566.388,000
	Guardia di finanza	11.896.895,870	12.878.878,020	10.063.695,150	10.722.984,810	13.891.449,550	13.236.791,900	9.469.686,220	8.271.131,230	13.182.286,440	13.969.212,270
	Polizia penitenziaria	7.212.975,150	11.847.250,910	5.437.803,070	9.169.239,950	9.357.834,410	8.704.752,950	8.164.615,400	7.476.965,070	10.974.975,200	8.399.786,550
	Totale FFPP	47.958.232,670	71.532.766,360	73.165.140,190	69.971.647,930	83.475.316,900	82.809.396,960	63.987.074,910	56.761.364,240	67.739.099,620	64.817.591,890

Integrazione art. 45 c. 2 D.Lgs. 95/2017 defiscalizzazione	3.313.309,000	2.507.651,000	568.398,000	2.831.923,000	5.125.870,000	1.435.877,000	21.874.018,000	30.354.908,000	16.515.542,000	23.557.586,000
Totale oneri FFP + defiscalizzazione	51.271.541,670	74.040.417,360	73.733.538,190	72.803.570,930	88.601.186,900	84.245.273,960	85.861.092,910	87.116.272,240	84.254.641,620	88.375.177,890
Copertura finanziaria	51.271.542,000	74.040.418,000	73.733.539,000	72.803.571,000	88.601.187,000	84.245.274,000	85.861.093,000	87.116.273,000	84.254.642,000	88.375.178,000